

# **REGIONE LIGURIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SPORT, TURISMO E CULTURA  
SETTORE POLITICHE E PROFESSIONI TURISTICHE

**L. R. 15/2008**

**“INCENTIVI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (P.M.I.) PER LA  
QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL’OFFERTA TURISTICA”**

**BANDO ATTUATIVO STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE**

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## 1. Riferimenti normativi

- L.R. n. 15 del 6 giugno 2008 “Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica”, pubblicata sul BURL n. 5 dell’ 11 giugno 2008 e ss.mm.ii.;
- L.R. n. 1 del 7 febbraio 2008 “Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico - ricettiva negli strumenti urbanistici comunali e ulteriori disposizioni in materia di alberghi” e ss.mm.ii.;
- L.R. n. 2 del 7 febbraio 2008 “Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari” e ss.mm.ii., pubblicata sul BURL n. 1 del 13 febbraio 2008 e relativi regolamenti attuativi;
- L.R. n. 16 del 6 giugno 2008 “ Disciplina dell’attività edilizia” pubblicato sul BURL n. 6 del 18 giugno 2008 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i. ;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i. ;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- L.R. n. 56 del 25/11/2009, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
- D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e sue integrazioni correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e ss.mm.ii.;
- L.R. 14 maggio 2013 n. 14 “Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale”.

## 2. Disponibilità finanziarie

Gli aiuti rimborsabili a favore delle imprese turistico-ricettive extra-alberghiere beneficiarie saranno finanziati con un “Fondo di rotazione”, costituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (FI.L.S.E.), in attuazione dell’art. 10 della Legge Regionale n. 15/2008. Alla data di approvazione del presente bando, da parte della Giunta regionale, la dotazione finanziaria è pari a Euro 2.000.000,00=, incrementabile con successivi provvedimenti regionali.

### 3. Obiettivi

L'azione intende promuovere il processo di riqualificazione dell'offerta turistica ligure attraverso il sostegno alle piccole e medie imprese (P.M.I.) che gestiscono strutture ricettive extra-alberghiere di cui all'art. 18 lettere a), b), c), d), f), della L. R. n. 2/2008 (case per ferie, ostelli della gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze).

### 4. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le piccole e medie imprese che, alla data di approvazione del presente bando, esercitano attività extra-alberghiera, di cui alla L. R. n. 2/2008 art. 18 lettere a) case per ferie, b) ostelli per la gioventù, c) rifugi alpini ed escursionistici, d) affittacamere, f) case e appartamenti per vacanze, e che, alla medesima data, risultino iscritte al registro delle imprese e attive.

Ai fini della determinazione della dimensione d'impresa si fa riferimento al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e al Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- le imprese che hanno ricevuto dall'autorità nazionale competente un'ingiunzione di recupero di Aiuti di Stato precedentemente ottenuti e dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. "clausola Deggendorf"), di cui all'art. 1 comma 1223 della l. 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007), qualora le relative somme non siano state rimborsate o depositate in un conto bloccato in ottemperanza alla precitata ingiunzione;
- le imprese che non siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, trovandosi in corso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta, amministrativa o volontaria;
- le imprese che siano classificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto

2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i.

## **5. Localizzazione**

L'investimento ammesso ad agevolazione deve interessare le strutture ricettive, e le loro eventuali pertinenze, ubicate sul territorio regionale ligure, che, al momento della presentazione della domanda, risultino nella piena disponibilità dell'impresa ed iscritte presso la competente Camera di Commercio.

## **6. Iniziative ammissibili**

Sono considerati ammissibili ad agevolazione gli investimenti proposti da piccole e medie imprese finalizzati:

- 1) alla realizzazione ex novo o alla riqualificazione di strutture turistico-ricettive extra-alberghiere esistenti ed in esercizio;
- 2) al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile.

Per quanto concerne gli interventi promossi dalle case e appartamenti per vacanze, di cui all'art. 18 lettera f) della L.R. 2/2008, gli stessi saranno ammissibili limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione inviato da FI.L.S.E., fatta salva la possibilità di richiedere una proroga motivata per ulteriori 6 mesi.

Sono ammissibili le spese riferite a programmi d'investimento avviati a far data dal 1 maggio 2013.

L'avvio e la conclusione del programma di investimento coincidono rispettivamente con la data del primo e dell'ultimo titolo di spesa (fattura, ricevuta fiscale, parcella o titolo equipollente) ammesso ad agevolazione.

Il costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile non può essere inferiore ad euro 50.000,00= (IVA esclusa).

Tutti i preventivi e i relativi titoli di spesa (fattura, ricevuta fiscale, parcella o titolo equipollente) dovranno essere intestati all'impresa richiedente/beneficiaria dell'agevolazione.

Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda con un progetto dettagliato dell'investimento previsto.

## **7. Spese ammissibili**

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti voci di spesa, rientranti in programmi di investimento conformi al punto 6 del presente bando:

- a) progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile relativo alle opere edili di cui alle successive lettere b) ed e);
- b) opere murarie e/o assimilate relative agli interventi oggetto dell'investimento con esclusione di interventi costituiti dalla sola manutenzione ordinaria, di cui all'art.6 della Legge Regionale n. 16 del 06/06/2008 e ss.mm.ii., anche con riferimento a spese connesse alla realizzazione di strutture e servizi complementari all'attività svolta quali, a titolo di esempio, centri benessere, impianti sportivi, parcheggi riservati, ecc.;
- c) acquisto di macchinari, impianti non inclusi tra quelli di cui alla Legge Regionale n. 16 del 06/06/2008 e ss.mm.ii, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, anche con riferimento a spese connesse alla realizzazione di strutture e servizi complementari all'attività svolta quali, a titolo di esempio, centri benessere, impianti sportivi, parcheggi riservati, ecc.;
- d) acquisto di dotazioni e programmi informatici, purché in coerenza con le esigenze produttive e gestionali dell'impresa, e realizzazione di siti internet;
- e) interventi mirati al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile (es. impianti per l'introduzione di tecnologie di risparmio energetico, riciclo dell'acqua, energie alternative ecc.);
- f) spese finalizzate all'introduzione di sistemi di qualità e all'adesione a sistemi di certificazione ambientale secondo standard e metodologie riconosciute a livello nazionale e/o internazionalmente riconosciute (es. ISO, EMAS, marchio Ecolabel, etc.);
- g) il costo della/e perizia/e necessaria/e all'acquisizione della/e garanzia/e ipotecaria/e da parte di F.I.L.S.E. a fronte del finanziamento concesso ai sensi del presente Bando nel limite del 0,5% del programma di investimento ammissibile;
- h) oneri di commissione per garanzie a fronte del prestito rimborsabile e/o dell'anticipo rilasciate da Banche, Società di assicurazione, e soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i, nel limite del 3% del programma di investimento totale ammissibile.

Le spese in opere edili ritenute complessivamente ammissibili non potranno essere inferiori al 50% del totale dell'investimento ammesso ad agevolazione.

Nel caso di investimenti inerenti a bar e ristoranti annessi alle strutture ricettive, gli stessi sono accolti a condizione che l'investimento prevalente ammissibile sia quello relativo alla struttura ricettiva.

Non sono ammissibili i titoli di spesa ed i preventivi, di cui alle lettere c), d) ed f) nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a Euro 500,00=.

Le voci di spesa presentate ad agevolazione, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), f) g) ed h) dovranno essere iscritte a bilancio e/o nella dichiarazione dei redditi quali beni ammortizzabili in più esercizi.

**Non sono ammissibili le spese diverse da quelle sopra citate e in particolare quelle relative a:**

- spese non puntualmente sopra citate;
- spese per le quali il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario ad eccezione degli incentivi fiscali;
- spese di registrazione, imposte e tasse;
- spese di gestione corrente dell'impresa;
- spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa, che si trovi con la prima nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Tale ultima partecipazione viene considerata anche se determinata in via indiretta;
- spese effettuate e/o fatturate da personale dell'impresa richiedente;
- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- acquisto di scorte, nonché operazioni di mero finanziamento del passivo dell'impresa;
- restauro di beni mobili già di proprietà;
- promozione turistica e pubblicitaria, quali, a mero titolo esemplificativo, volantinaggio, articoli di giornale, spot radiofonici, televisivi, pubblicità via web etc.;
- acquisto di materiale di consumo in genere, quale: asciugamani, lenzuola, federe, tovaglie, tovaglioli, coprimaterassi, piatti, bicchieri, posate, oliere e saliere (risultano invece ammissibili altri beni qualora iscritti a bilancio e/o nella dichiarazione dei redditi quali beni ammortizzabili in più esercizi);
- acquisto di mezzi mobili per il trasporto di merci e/o persone;
- acquisto di macchinari, impianti non inclusi tra quelli di cui alla Legge Regionale n. 16 del 06/06/2008 e ss.mm.ii, attrezzature e arredi usati o rigenerati;
- spese per il mantenimento annuale di certificazioni già acquisite;
- spese per acquisto di beni a fini dimostrativi;
- spese per consulenze continuative o periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- lavori di sola manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 della LR n. 16/2008 e ss.mm.ii..

Le modalità di pagamento ammissibili sono limitate a bonifico, Ri.Ba., assegno, RID e carta di credito aziendale, a valere su uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.

Non sono ammesse acquisizioni a mezzo locazione finanziaria (leasing).

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

## **8. Intensità e forma dell'agevolazione**

Il fondo opera mediante la concessione di prestiti rimborsabili a un tasso fisso nominale annuo pari allo 0,50% ( per durate pari a 5 anni) e all' 1% (per durate pari a 10 anni), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto disposto dal regime di aiuto "de minimis" di cui al Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, fino al 100% dell'investimento ammissibile.

Il prestito rimborsabile, di importo compreso tra i 50.000,00= e i 500.000,00= Euro, concedibile a fronte di idonee garanzie a copertura della totalità dell'importo, è caratterizzato da un piano di ammortamento con durata di 5 o 10 anni - con rate semestrali posticipate costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno – oltre ad un numero massimo di 4 semestri di pre ammortamento.

La prima rata di pre-ammortamento scade al termine del semestre successivo a quello nel quale è stato sottoscritto il contratto ai sensi del presente Bando.

Il finanziamento è concesso ai tassi agevolati sopracitati secondo un apposito piano d'ammortamento, ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 379 del 26 dicembre 2006.

Il risparmio in conto/interessi, corrispondente all'intensità di aiuto in regime "de minimis" equivalente, verrà comunicato da FI.L.S.E. al momento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui, con l'agevolazione concedibile, il limite "de minimis" venga superato dall'impresa, l'ammontare del finanziamento stesso dovrà essere riparametrato per rispettare i limiti stabiliti dal regime "de minimis" stesso.

Per regime "de minimis" si intende, ai sensi di quanto previsto dal "Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore", pubblicato sulla GUCE del 26/12/2006, un aiuto nel limite massimo di euro 200.000,= nell'arco di tre esercizi. L'impresa beneficiaria assume l'onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del suddetto limite di euro

200.000,00=. Inoltre l'impresa deve comunicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis", dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso (indicando: ente concedente, data di concessione e importo).

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o altre agevolazioni pubbliche ad eccezione degli incentivi fiscali, relativamente agli stessi costi ammissibili.

## 9. Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo deve essere redatta esclusivamente sui moduli reperibili presso FI.L.S.E. o scaricabili dai siti internet di Regione Liguria e FI.L.S.E. ([www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it) e [www.filse.it](http://www.filse.it)), compilati in ogni loro parte e completi di tutta la documentazione richiesta.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere obbligatoriamente corredata, a pena di inammissibilità, di idoneo documento di identità.

Le richieste pervenute a FI.L.S.E. non sottoscritte con firma autografa, sono considerate inammissibili.

La domanda deve essere prodotta in bollo da 14,62 Euro, ai sensi delle vigenti leggi ed eventuali ss.mm.ii., e spedita, a pena di inammissibilità, a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzandola a:

**Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.**

**Via Peschiera, 16**

**16122 Genova**

Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura:

***L.R. 15/2008 – Incentivi alle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica - Bando 2013 - Strutture extra-alberghiere.***

Le domande devono essere presentate dal **01/10/2013 compreso**.

Le domande spedite prima della data stabilita per l'apertura del bando saranno considerate irricevibili.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda riferita ad un unico progetto a valere sul presente bando entro i termini di apertura dello stesso.



Le pagine della documentazione inviata dovranno essere numerate, poste nella corretta sequenza e pinzate in solido e rilegate a formare un unico plico.<sup>1</sup>

## 10. Documentazione obbligatoria

La domanda di agevolazione a F.I.L.S.E., redatta utilizzando il modulo A, dovrà essere corredata dai seguenti documenti obbligatori:

- a) relazione illustrativa dell'organizzazione dell'impresa, delle attività e del programma degli investimenti compilando il modulo A1;
- b) computo metrico estimativo relativo alle opere edili oggetto d'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezzario dell'Unioncamere ligure più recente con data ed intestazione dell'impresa richiedente;
- c) copia dei titoli abilitativi, indicati nel modulo D, per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora già in possesso dell'impresa richiedente; alternativamente, l'impresa dovrà produrre tale documentazione a F.I.L.S.E. al momento della prima richiesta di erogazione;
- d) preventivi e/o fatture di spesa con indicazione delle quantità e dei prezzi unitari per la parte riguardante gli arredi, impianti non inclusi tra quelli di cui alla Legge Regionale n. 16 del 06/06/2008 e ss.mm.ii, attrezzature, macchinari e programmi informatici;
- e) planimetrie dello stato attuale, progetto e confronto ed ulteriori elaborati grafici relativi al progetto definitivo in adeguata scala dell'area e/o dell'immobile interessato dall'intervento;
- f) copia di visura catastale completa di planimetria catastale aggiornata al momento della presentazione della domanda di agevolazione;
- g) qualora il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile, dichiarazione di assenso del proprietario stesso ai fini dell'apposizione del vincolo di destinazione d'uso che verrà a gravare sull'immobile sede dell'intervento;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. attestante la disponibilità dell'immobile e/o dei terreni interessati dall'intervento (Modulo A2).
- i) documentazione relativa a bilanci e ad affidamenti:
  1. per le imprese tenute alla redazione del bilancio:
    - copia degli ultimi 2 bilanci approvati completi della nota integrativa e del verbale di assemblea; qualora l'impresa sia in possesso di un solo bilancio approvato, l'obbligo è limitato all'invio del medesimo;
    - bilancio provvisorio alla data di chiusura dell'ultimo esercizio qualora il relativo bilancio non sia stato ancora approvato.

---

<sup>1</sup> Fatta eccezione per le planimetrie degli immobili interessati dagli interventi che possono non essere rilegate in solido.

Le imprese costituite a far data dal 01/01/2013 dovranno presentare un bilancio provvisorio sottoscritto dal legale rappresentante.

2. per le imprese non tenute alla redazione del bilancio:

- schemi di bilancio conformi alla IV Direttiva CEE siglati in ogni pagina dal legale rappresentante e relativi agli ultimi 2 esercizi chiusi; qualora l'impresa abbia chiuso un solo esercizio, l'obbligo è limitato all'invio dello schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE relativo a tale esercizio;
- schema di bilancio provvisorio alla data di chiusura dell'ultimo esercizio qualora il relativo schema di bilancio non sia stato ancora approvato .

Le imprese costituite a far data dal 01/01/2013 dovranno presentare un bilancio provvisorio sottoscritto dal legale rappresentante.

j) dichiarazione del legale rappresentante sugli affidamenti (Modulo A3);

k) modulo per la valutazione delle garanzie (Modulo A4);

Le garanzie, di cui al modulo A4, dovranno essere ritenute da FI.L.S.E. idonee a garantire adeguatamente il prestito rimborsabile e FI.L.S.E. potrà richiedere documentazione integrativa delle stesse.

Con riferimento alle garanzie di cui sopra, FI.L.S.E. potrà richiedere ulteriori garanzie a sostegno del prestito rimborsabile, che dovranno essere prodotte nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, decorso il quale la domanda sarà considerata inammissibile.

Ai fini della valutazione delle garanzie l'impresa dovrà, successivamente alla delibera di concessione dell'agevolazione, su richiesta di FI.L.S.E., perfezionare le garanzie valutate in corso di istruttoria e necessarie al contratto di finanziamento.

FI.L.S.E. richiederà, ove previsto, la documentazione di legge finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

## **11. Istruttoria e criteri di valutazione**

L'istruttoria delle domande, corredate di quanto prescritto al punto 10 dal presente Bando, viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande e, in presenza di più domande inviate nella stessa data, si procederà per l'attribuzione della priorità al sorteggio effettuato da un notaio.

La data del sorteggio sarà resa pubblica sul sito di FI.L.S.E..

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Superata la verifica formale FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/ informazioni strutturali sul progetto stesso.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda a FI.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal Bando per l'invio della documentazione obbligatoria, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del Bando in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

A seguito del provvedimento di concessione FI.L.S.E., il beneficiario sottoscrive il contratto di finanziamento entro 3 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione a pena revoca del finanziamento concesso.

A tal fine l'impresa dovrà concedere idonee garanzie, che saranno valutate da FI.L.S.E. a suo insindacabile giudizio, personali e/o reali e/o fideiussioni bancarie e/o polizze assicurative e/o garanzie rilasciate da soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., finalizzate alla realizzazione dell'investimento e alla restituzione del prestito.

Nel caso di garanzie reali su beni immobili, l'iscrizione dell'ipoteca volontaria in favore di FI.L.S.E., dovrà avvenire a cura e spese dell'impresa presso la competente Agenzia del Territorio. In relazione al prestito rimborsabile e successiva concessione di ipoteca a garanzia, si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. 601/1973.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### **Procedura di valutazione delle domande da parte di FI.L.S.E.**

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- l'ammissibilità del progetto proposto ad agevolazione.

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

In tale fase, l'istruttoria sarà tesa a verificare, tra l'altro:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione obbligatoria allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al richiedente;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando.

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione del progetto.

Per la valutazione dei progetti, di cui alle domande di agevolazione ritenute formalmente ammissibili, FI.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico, che esprime parere obbligatorio e vincolante, costituito da tre esperti qualificati in materia, due dei quali individuati dalla Regione e uno individuato da FI.L.S.E..

Per lo svolgimento dell'istruttoria delle singole domande relative alla concessione o alla erogazione dell'agevolazione, FI.L.S.E. potrà disporre accertamenti, anche attraverso sopralluoghi.

Per le verifiche tecniche sui progetti presentati sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successiva all'accoglimento della domanda, FI.L.S.E. potrà avvalersi di esperti esterni in materia.

Le risultanze complessive dell'istruttoria sono compendiate in un'apposita scheda sottoscritta dal responsabile del procedimento.

## **12. Erogazione dell'agevolazione**

La rendicontazione finale di spesa dovrà essere prodotta a FI.L.S.E. entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto ammesso ad agevolazione (18 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., fatto salvo l'ottenimento della proroga) a pena revoca dell'intero finanziamento concesso.

L'erogazione del finanziamento sarà effettuata dalla FI.L.S.E. previa verifica della documentazione necessaria, come di seguito meglio specificata, e della regolarità contributiva dell'impresa ai sensi della Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007 e della L. R. 30/2007.

FI.L.S.E. richiederà, ove previsto, la documentazione di legge finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

Tutti i titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria del prestito rimborsabile.

Il prestito rimborsabile calcolato sulle spese complessivamente ammesse potrà essere erogato secondo le seguenti modalità:

1) anticipo pari all'80% del finanziamento concesso, previa presentazione di apposita garanzia, secondo le modalità sotto indicate al punto 1.1) o, in alternativa, acconto pari al 50% del finanziamento concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del programma di interventi ammesso con la delibera di concessione, secondo le modalità sotto indicate al punto 1.2).

1.1) anticipo pari all' 80% del finanziamento concesso, a seguito di:

a) presentazione dell'originale cartaceo, qualora non già precedentemente prodotto, di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i, a garanzia dell'importo erogato, secondo gli schemi di cui ai moduli B2.1 o B2.2; nel caso di utilizzo del modulo B2.2. la garanzia sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del prestito rimborsabile.

Le garanzie reali o le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative o le garanzie rilasciate da soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., purchè rilasciate secondo lo schema di cui al modulo B2.1, prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche per ottenere l'anticipazione dello stesso; tali garanzie, eventualmente integrate da ulteriori garanzie secondo lo schema di cui al modulo B2.2, devono coprire l'intero importo erogato a titolo di anticipo.

b) presentazione della seguente documentazione:

- o modulo C1 di richiesta dell'erogazione dell'anticipo dell' 80%;
- o comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta della documentazione di regolarità contributiva da parte degli Uffici FI.L.S.E., modulo C4;

1.2) acconto, nella misura del 50% del finanziamento concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del programma di interventi ammesso con la delibera di concessione, a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) modulo C2 di richiesta dell'erogazione dell'acconto del 50%;
- b) comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta della documentazione di regolarità contributiva da parte degli Uffici FI.L.S.E., modulo C4;
- c) copia dei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) relative a tutte le spese rendicontate;
- d) copia dei titoli abilitativi, indicati nel modulo D, per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora non precedentemente prodotti.

2) saldo del finanziamento concesso a ultimazione dell'investimento, a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) modulo C3 di richiesta dell'erogazione del saldo;
- b) comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta della documentazione di regolarità contributiva da parte degli Uffici FI.L.S.E. modulo C4;
- c) copia dei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) relative a tutte le spese rendicontate;
- d) relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti (modulo C5);
- e) copia conforme di atto di vincolo di destinazione d'uso decennale sugli immobili oggetto degli interventi, a favore della Regione Liguria, debitamente trascritto presso la competente Agenzia del Territorio, qualora non prodotto in precedenza;

- f) classificazione definitiva della struttura ricettiva all'ente competente,
- g) perizia giurata (modulo E) sull'intero intervento realizzato, redatta da tecnico abilitato, iscritto ad Albo professionale, attestante la regolare esecuzione del progetto e la sua conformità con il progetto finanziato;
- h) documentazione fotografica corredata di planimetria con evidenziati i punti di vista dell'immobile oggetto dell'intervento;
- i) copia dei titoli abilitativi, indicati nel modulo D, per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora non precedentemente prodotti.

In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti da Bando o dal contratto di finanziamento agevolato, FI.L.S.E. potrà revocare totalmente o parzialmente il finanziamento concesso provvedendo conseguentemente ad estinguere o a ridurre la quota di finanziamento.

### **13. Obblighi del beneficiario**

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

- a) rispettare quanto previsto nella delibera di concessione delle agevolazioni e gli impegni assunti nella domanda di agevolazione;
- b) eseguire l'intervento entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione da parte di FI.L.S.E. attraverso investimenti in beni funzionali e funzionanti alle finalità del progetto approvato, fatto salvo l'ottenimento della proroga;
- c) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando fino alla data di richiesta dell'erogazione del saldo;
- d) mantenere in esercizio l'attività, oggetto del contributo, per almeno 5 anni dal completamento dell'intervento, fatto salvo l'esistenza del vincolo di cui al punto seguente;
- e) provvedere alla trascrizione del vincolo decennale al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi ammessi a finanziamento, secondo quanto previsto all'Articolo 11 della Legge regionale 6 giugno 2008, n. 15;
- f) chiedere autorizzazione a FI.L.S.E. per eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato. Le suddette variazioni potranno intervenire esclusivamente una sola volta e successivamente al ricevimento della provvedimento di concessione;
- g) realizzare, a pena di revoca totale e risoluzione del contratto di finanziamento, una spesa di investimento ammissibile non inferiore ad Euro 50.000,00= (IVA esclusa);
- h) realizzare una spesa di investimento ammissibile non inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione, come da delibera di concessione di FI.L.S.E., indipendentemente dall'eventuale successivo accoglimento del piano di investimenti presentato in sede di variazione, fermo restando quanto previsto al punto g);

- i) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 5 anni dal completamento dell'investimento salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia redatta da qualificato professionista iscritto ad albo professionale;
- j) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione del progetto finanziato;
- k) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto ammesso ad agevolazione (18 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione, salvo l'ottenimento della proroga);
- l) rispettare le modalità di pagamento delle spese previste al punto 7 del bando;
- m) fornire, in caso di richiesta, a FI.L.S.E. e a Regione, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- n) conservare a disposizione di Regione e di FI.L.S.E. per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo, la documentazione originale di spesa;
- o) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che FI.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione richiesta e/o concessa e/o erogata;
- p) rispettare le prescrizioni previste del contratto di finanziamento sottoscritto relativamente alla presente agevolazione.

### **VARIAZIONE DEL SOGGETTO**

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria dell'agevolazione (denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare preventivamente, a pena di revoca del contributo, FI.L.S.E. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento del provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.

L'impresa (denominata impresa B) che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal Bando all'impresa A deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del Bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal Bando stesso e dal provvedimento di concessione.

FI.L.S.E., acquisito quanto sopra e a seguito di verifica, effettuata anche attraverso la richiesta di documentazione integrativa all'impresa A e all'impresa B, volta all'accertamento di tutti i requisiti richiesti da



Bando in capo all'impresa B, accoglierà o rigetterà l'istanza di mantenimento di validità del provvedimento di concessione.

Il nuovo contratto di finanziamento agevolato, conforme a quanto previsto dal presente Bando e con durata non superiore alla durata residua del finanziamento in capo all'impresa A, dovrà essere stipulato entro 6 mesi dall'accoglimento dell'istanza da parte di FI.L.S.E. ed essere trasmesso dall'impresa B a FI.L.S.E. entro 2 mesi dalla stipula, a pena di revoca dell'agevolazione.

## **14. Revoche**

In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti da Bando o dal contratto di finanziamento, FI.L.S.E. potrà revocare totalmente o parzialmente il finanziamento concesso.

In caso di realizzazione parziale del progetto ammesso a finanziamento agevolato FI.L.S.E. provvederà con apposito provvedimento a revocare proporzionalmente la parte di finanziamento concesso per la quale non è stata fornita l'adeguata rendicontazione provvedendo come sopraesposto.

La revoca totale dell'agevolazione comporterà la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento stipulato ai sensi del presente Bando.

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche ad eccezione degli incentivi fiscali;
3. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
5. l'impresa non abbia rispettato gli obblighi stabiliti alle lettere a,b,c,d,e,g,h,i,k,l,m,n,o,p del precedente punto 13.

Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, FI.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fermo restando che la spesa realizzata ed ammessa non potrà comunque risultare inferiore a euro 50.000,00= (IVA esclusa) e che l'intervento realizzato sia comunque costituito da beni finiti, funzionali e funzionanti e fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul

raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche con riferimento al punto 13 lett. h) del bando.

Il procedimento di revoca si dovrà concludere entro 90 giorni dall'avvio dello stesso.

## **15. Controlli e Monitoraggio**

FI.L.S.E., durante la realizzazione dell'intervento, si riserva di richiedere all'impresa beneficiaria una relazione dello stato avanzamento dei lavori e, nel caso, di effettuare controlli.

FI.L.S.E., i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

Regione e FI.L.S.E. provvederanno altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

## **16. Misure di salvaguardia**

Per gli interventi oggetto dell'agevolazione, Regione e FI.L.S.E. non assumono responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.

## **17. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003**

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha

interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è FI.L.S.E..